



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106
polizialocale@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it



Prot. 6501/23

ORDINANZA

N. 147 DEL 06/12/2023

OGGETTO:

ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' CON SEGNALETICA INDICANTE VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA TRENTA CHILOMETRI ORARI SULLA STRADA PROVINCIALE 42 AL KM 5+280 NEL TRATTO CHE COMPRENDE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'istituzione di percorsi riservati ai pedoni aumenta sensibilmente la sicurezza stradale dell'utenza debole;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la sicurezza e la vivibilità dell'area residenziale e di tutto il centro abitato;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare i provvedimenti atti a disciplinare il traffico, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità e consentire un regolare svolgimento della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO opportuno regolamentare la velocità nel tratto in oggetto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

ORDINA

ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' CON SEGNALETICA INDICANTE VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA TRENTA CHILOMETRI ORARI SULLA STRADA PROVINCIALE 42 AL KM 5+280 NEL TRATTO CHE COMPRENDE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO.

DISPONE

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

ORDINA

Al personale dell'area tecnica la celere posa della segnaletica verticale in loco.

DEMANDA

Alla Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

ARMENO 06/12/2023

Il responsabile del servizio

Mara Maria Lavarini